

1**CONTRATTI CONTINUATIVI**

Le novità introdotte dalla riforma della legge fallimentare riguardano anche i contratti ad esecuzione continuata o periodica, che rivestono grande importanza nella pratica quotidiana: si tratta ad esempio dei contratti di somministrazione, di consumo o d'uso, i contratti di locazione, mobiliare o immobiliare, di lavoro, di mandato e di conto corrente.

3**SUBENTRO PRERIFORMA**

In materia di contratti ad esecuzione continuata o periodica, il principio generale previsto attualmente dalla legge è fallimentare è che, se subentra nel contratto, il curatore deve pagare per l'intero sia il prezzo delle prestazioni rese e dei servizi erogati dopo l'apertura della procedura, mentre i crediti derivanti da prestazioni o servizi erogati in precedenza andranno pagati secondo le regole del concorso prima del fallimento.

5**REVOCÀ DEI CANONI**

I canoni riscossi dal concedente prima dell'apertura del concorsoe nell'ipotesi di scioglimento del contratto sono revocabili solo se non sussistano le esenzioni per i pagamenti di beni e servizi nell'esercizio dell'impresa e secondo i termini d'uso (quindi se essi, per i tempi o le modalità, appaiano anormali).

4**LEASING**

Se la liquidazione riguarda il concedente, il leasing prosegue e si può esercitare l'opzione di acquisto. Se riguarda l'utilizzatore ed il curatore si scioglie dal contratto. Se il valore del bene realizzato o allocato è superiore al credito, la differenza va corrisposta alla curatela; se è inferiore diviene oggetto di insinuazione sulla base della stima

Nei contratti continuati e periodici subentro del curatore meno costoso

CRISI D'IMPRESA

Dovrà pagare integralmente solo le prestazioni e i servizi successivi alla liquidazione

La tipologia di subentro

In realtà, una parte della dottrina della giurisprudenza distingue fra contratti nei quali il curatore subentri esclusivamente alla locazione immobiliare e contratti nei quali il subingresso costituisca il frutto di una libera scelta (ad esempio la somministrazione), nel senso che solo nelle ipotesi di subingresso facoltativo sorgerebbe l'obbligo di pagamento integrale anche dei crediti anteriori al fallimento; ma rimane il fatto che questo è il principio generale fissato dall'articolo 74 della legge fallimentare, addirittura di una sua interpretazione più o meno restrittiva.

Niccolò Nisivoccia

Attualmente, tale principio è contenuto nell'articolo 74 della legge fallimentare, il quale prevede che, se subentra nel contratto, il curatore deve pagare integralmente il prezzo non solo delle prestazioni rese e dei servizi erogati successivamente all'apertura (il che è ovvio, perché tali prestazioni e servizi generano crediti nei confronti della massa, come talipredicibili), ma anche delle prestazioni rese e dei servizi erogati prima; e questo, indipendentemente dall'oggetto delle prestazioni (che sia costituito da "consegne" o da "servizi").

Si tratta di contratti che, nella pratica, rivestono grandissima importanza, se è vero che appartengono a questo genere di contratti ad esempio

ti, viceversa, quali crediti concorsuali, vale a dire quali crediti da pagare secondo le regole del concorso.

La relazione illustrativa non spiega le ragioni di questo ribaltamento, che però tutto sommato appare coerente rispetto alla finalità dell'liquidazione giudiziale, che nella prospettiva della riforma dovrebbe assumere sempre più il carattere di procedura destinata appunto alla pura esemplificazione dell'impresa (come lascia intendere la sua stessa denominazione), fuori da finalità conservative di continuità (che rimarranno a loro volta di pertinenza delle varie forme di concordato).

L'unica vera giustificazione del trattamento di favore riservato ai crediti sorti dai contratti ad esecuzione continuata o periodica è infatti, potevarisdere nella funzionalità di tali contratti rispetto alla prosecuzione dell'attività aziendale; ed è allora forse poco sorprendente che al venir meno di questa prospettiva corrisponda il venir meno anche di quel trattamento di favore quale principio generale.

— **Nicola Soldati**
Il testo integrale dell'articolo su: quotidiano.it, ilsole24ore.com

QUOTIDIANO**DEL DIRITTO****NUOVE IMPRESE****Start up innovative escluse dal fallimento**

Niente fallimento per le start up innovative anche nel caso in cui vengano cancellate dal Registro delle imprese. Lo ha chiarito la Corte d'appello di Bologna con la sentenza n. 2686 del 24 ottobre scorso che ha ribaltato la decisione del tribunale di primo grado.